

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 174/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24098** del registro di
segreteria

proposto da

R. M. (cod. fisc.: omissis), nato a omissis il omissis, residente in omissis, via
omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Massimiliano Bianchi (cod. fisc.: BNCMSM67P27D122E), con studio in
Crotone, via Vecchia Carrara, n. 2, elettivamente domiciliato presso lo studio
di quest'ultimo (fax: 096221898; posta elettronica certificata:
massimilianobianchi@pec.giuffre.it).

contro

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B), posta
elettronica certificata: avv.caterina.battaglia@postacert.inps.gov.it, e
dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.: PRSSLV66C46C352J), posta elettronica
certificata: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, come da procura generale
ad lites versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso

Campanella, 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 158, primo comma, c.g.c., anche in via disgiunta, dalle dott.sse Sara Salimbene, Federica Stelli e Carmelina Giuseppina Minervini, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Catanzaro, via Gioacchino da Fiore, n. 34, e presso il seguente domicilio digitale: dest.dag@pec.mef.gov.it;

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 158, primo comma, c.g.c., dalla dott.ssa Adele Volpacchio, Dirigente in prima posizione di staff della Direzione centrale per i servizi di ragioneria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione privilegiata dalla data del 20 aprile 2009, anziché dalla data del 3 febbraio 2021, con ordine di versamento delle somme arretrate.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile

uditi, nella pubblica udienza del 7 luglio 2025, l'avv. Giuseppina Frangipane, per delega dell'avv. Massimiliano Bianchi, per il ricorrente, l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, e la dott.ssa Carmelina Giuseppina Minervini, per il MEF, che hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il **ricorso** in epigrafe, depositato il 16 novembre 2024, il signor M. R. ha chiesto il riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata con decorrenza dal 20 aprile 2009 e non dal 3 febbraio 2021 e la condanna alla liquidazione degli arretrati e alle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In particolare, il ricorrente ha dichiarato di essere un ex dipendente del Ministero dell'Interno, attualmente in pensione, dispensato dal servizio dalla Commissione medico ospedaliera (CMO) di Messina il 7 novembre 2008. Dopo avere ampiamente illustrato il percorso amministrativo e medico legale relativo all'accertamento della dipendenza delle sue patologie da causa di servizio, il sig. R. ha rappresentato di avere presentato domanda di pensione privilegiata il 20 aprile 2009, a seguito della dispensa dal servizio avvenuta il 7 novembre 2008, di avere ottenuto nel 2011 il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio con il riconoscimento di sei patologie, di cui tre ascrivibili alla tabella "B" e le altre non classificate, di avere presentato, nel 2021, domanda di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, di essere stato sottoposto a visita medica collegiale presso il CMO di Messina il 7 settembre 2023, di avere, pertanto, ottenuto l'*una tantum*. Ha aggiunto, infine, che detto verbale è stato trasmesso all'INPS, il quale ha riconosciuto la retroattività di tale trattamento a far data dalla domanda del 2021 e non a far data dalla domanda del 2009. Secondo il ricorrente il diritto al riconoscimento della pensione privilegiata doveva essergli riconosciuto con decorrenza 20 aprile 2009, e cioè dalla data di presentazione della prima domanda, regolarmente istruita che, però, non ha avuto seguito perché l'interessato non rientrava

tra i titolari di patologie contenute nella tabella “A” delle invalidità ma nella tabella “B”. Il ricorrente lamenta, inoltre, di non essere stato informato del suo diritto al percepimento del trattamento privilegiato anche per le inferiori patologie ascritte alla tabella “B” e, pertanto, ha presentato rituale domanda all’INPS solo nel 2021 per l’ottenimento della pensione privilegiata relativa a tali patologie. In considerazione di quanto sopra evidenziato, il ricorrente rivendica il diritto al trattamento pensionistico ottenuto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda del 2009, posto che la richiesta di pensione privilegiata presentata nel 2021 è stata formulata sulla base della medesima documentazione medica depositata in precedenza.

2. Con **decreto** del 20 novembre 2024, ritualmente notificato unitamente al ricorso introduttivo alle amministrazioni resistenti, è stata fissata l’udienza del 14 aprile 2025.

3. Con **memoria** depositata il 10 marzo 2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 158, primo comma, c.g.c., ed ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. In particolare, il Ministero resistente ha osservato che l’amministrazione partecipa al procedimento in esame mediante il Comitato di verifica per le cause di servizio e per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio, restando estraneo al provvedimento finale che è di esclusiva competenza dell’amministrazione cui appartiene il ricorrente (Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza). Il parere del comitato è atto endoprocedimentale e, in quanto tale, non dotato di una propria autonoma efficacia lesiva, e, inoltre, il Ministero esaurisce la propria funzione con la emissione del parere da parte del

Comitato. Ne deriva che, anche in considerazione della domanda del ricorrente volta al riconoscimento di una diversa decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato in ragione della asserita violazione dei doveri di informazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, i contraddittori sostanziali del rapporto previdenziale sono esclusivamente l'INPS e il Ministero dell'Interno. Da qui il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la conseguente richiesta di estromissione dal presente giudizio. Nel merito, il Ministero ha, altresì, circostanziato la propria estraneità ai fatti oggetto di contestazione nel presente giudizio per come prospettati dal ricorrente.

4. Con **memoria**, depositata il 25 marzo 2025, si è costituito in giudizio l'INPS ed ha chiesto di dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, per carenza della domanda amministrativa e/o per intervenuta decadenza, e, in subordine, nel merito, di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per mancanza di prova. In via ulteriormente subordinata, nel caso di accoglimento del ricorso, ha chiesto di dichiarare la prescrizione dei ratei e inammissibile il cumulo degli interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, l'INPS ha dichiarato di essersi attivata per le domande di pensione privilegiata del 3 febbraio 2021 e del 24 aprile 2024, liquidando quanto dovuto. Viceversa, il ricorrente non ha presentato alcuna domanda amministrativa avente ad oggetto la pretesa dedotta in giudizio con il presente ricorso. Ha aggiunto che, ai sensi degli artt. 167, 168 e 169 del d.P.R. n. 1092/1973, il ricorrente sarebbe, in ogni caso, incorso nelle decadenze ivi previste per scadenza del termine entro cui avrebbe dovuto presentare la domanda. Secondo l'istituto previdenziale, inoltre, il ricorrente

sarebbe decaduto dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d) del d.l. n. 98/2011, per intervenuta maturazione del triennio previsto da tale ultima disposizione. Nel merito, il ricorso è infondato perché l'istante è cessato dal servizio, per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, il omissis. Ha presentato domanda all'INPS di pensione privilegiata diretta il 3 febbraio 2021, in ragione del verbale del 30 gennaio 2024 del Dipartimento di medicina legale di Messina di riconoscimento dell'ascrivibilità complessiva di talune infermità alla tabella B, per 5 annualità, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, la quale è stata accolta con corresponsione unitamente al rateo pensionistico di agosto 2024 di euro 16.553,57 a titolo di indennità *una tantum* per cinque annualità. Il ricorrente, il 24 aprile 2024, ha presentato una nuova domanda di pensione privilegiata per aggravamento, giusto verbale del 18 giugno 2024 del Dipartimento di medicina legale di Messina che ha riconosciuto le patologie "*spondilosi lombare. Ernia del disco L5-S1 bulding discale L4-L5; artrosi cervicale*" già giudicate dipendenti da causa di servizio, ascrivibili a tabella A, categoria 8, a vita, con il conseguente riconoscimento della pensione privilegiata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda e corresponsione, con il rateo pensionistico di dicembre 2024 degli arretrati e con un aumento della pensione annua lorda da euro 35.569,80 a euro 38.826,00. Nel merito, la domanda del ricorrente è infondata per assoluta carenza di prova in ordine alla dipendenza delle patologie, originariamente riconosciute come lesioni e/o infermità indennizzabili con *una tantum*. A ciò si aggiunga che la richiesta in esame attiene a valutazioni di ordine medico

legale che esulano dalla competenza dell'istituto previdenziale. Da qui la inammissibilità e, comunque, la infondatezza del ricorso.

5. All'udienza pubblica del 14 aprile 2025, nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno. Dichiarata la contumacia di quest'ultimo, le parti presenti hanno concluso come da verbale in udienza. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

6. Con ordinanza n. 30/2025, questo GUP ha disposto che il Ministero dell'Interno provvedesse alla trasmissione del fascicolo amministrativo del ricorrente, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa in ordine alla posizione dello stesso, ed ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 7 luglio 2025, autorizzando le parti al deposito di note difensive entro cinque giorni prima dell'udienza di rinvio.

7. Con memoria, depositata il 30 giugno 2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato sia con riguardo *“al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità già giudicate non dipendenti da causa di servizio ai sensi dell’art. 94 1° comma del c.g.c., sia a una diversa ascrivibilità a categoria di compenso, nella considerazione che l’azione giudiziale del ricorrente appare un mero impulso alla Corte a nominare una c.t.u., peraltro non necessaria, che si faccia carico dell’intero onere probatorio che sarebbe dovuto spettare alla parte e che non può essere assolto dichiarando generici motivi di rischio,”* che con riguardo *“alla retrodatazione degli effetti della domanda del 20/04/2009 ai sensi dell’art. 2697 del c.c.;”*. Il Ministero ha, infatti, ricostruito minuziosamente l'intera vicenda amministrativa che ha riguardato il rapporto lavorativo e pensionistico dell'istante ed ha, a tale scopo, prodotto

la documentazione richiesta in via istruttoria. In particolare, ha dichiarato che *“la riferita istanza di pensione privilegiata asseritamente presentata il 20/04/2009 non risulta agli atti di questa Amministrazione e, diversamente da quanto affermato nel ricorso, la stessa non risulta neanche allegata.”*.

8. All'**udienza pubblica** del 7 luglio 2025, disposta la revoca della contumacia del Ministero dell'Interno, in ragione della sua costituzione in giudizio, l'avv. Giuseppina Frangipane, per delega dell'avv. Massimiliano Bianchi, per il ricorrente, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Caterina Battaglia ha, viceversa, concluso per il rigetto del ricorso. La dott.ssa Carmelina Giuseppina Minervini, per il MEF, ha insistito per la estromissione dal giudizio del ministero resistente, in considerazione del difetto di legittimazione passiva. Nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno e la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia – Comitato di verifica delle cause di servizio. È, infatti, noto che *“il difetto di legittimazione passiva, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi (Cass. civ., Sez. I, sent. nn. 6787/2003 e 6935/2003) sussiste quando una parte resistente non sia il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in lite, l'azione deve essere esercitata, attenendo tale aspetto alla verifica della regolarità formale del contraddittorio.”* e che *“alla stregua di consolidata giurisprudenza di questa Corte – non hanno legittimazione passiva nei giudizi pensionistici gli organi medico-legali che*

partecipano al procedimento amministrativo rendendo parere tecnici previsti dalla normativa, in quanto tali atti avendo natura endoprocedimentale rispetto al provvedimento conclusivo emanato dall'Amministrazione, risultano privi del requisito della lesività immediata (ex plurimis, Sez. Sardegna, sent. n. 40/2017 e n. 209/2016; I Sez. App., sent. n. 566/2014)." (cfr., tra le tante, Sez. giur. Campania, sentenza n. 257/2022; id., da ultimo, sentenza n. 76/2024; id., in termini, Sez. giur. Sicilia, sentenza n. 527/2023 del 18 dicembre 2023). Da qui il difetto di legittimazione passiva del MEF e la sua conseguente estromissione dal giudizio.

10. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il signor M. R. ha chiesto di *"accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata, dalla data del 20 aprile 2009 in luogo della data del 03 febbraio 2021, con ordine di versamento delle somme arretrate."* Tale domanda è manifestamente infondata. Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti dal Ministero dell'Interno, che il ricorrente, assunto nella Polizia di Stato il omissis, è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità dal omissis con d.m. n. 333 del 12 gennaio 2009, sulla base del verbale n. 2140 del 7 novembre 2008 della Commissione medico ospedaliera di Messina, che ha ritenuto la sola infermità *"Persistente sindrome ansiosa"* determinante in modo prevalente nel giudizio di permanente inidoneità al servizio. All'atto della dispensa, con nota prot. n. 333-H/0174532 dell'11 gennaio 2010, il Ministero ha comunicato alla Questura di omissis e al ricorrente che, per l'eventuale concessione della pensione privilegiata avrebbe dovuto presentare apposita istanza alla competente sede dell'INPS e al Ministero. Il Ministero ha, inoltre, dichiarato che agli atti non risulta alcuna istanza

presentata dal ricorrente il omissis. Né quest'ultimo, a differenza di quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio, ha prodotto tale domanda, a decorrere dalla quale invoca il trattamento pensionistico già riconosciutogli nel 2021 e nel 2024. Ne deriva che la richiesta di retrodatazione degli effetti del trattamento pensionistico privilegiato in godimento, per le ragioni sopra esposte, è già in punto di fatto infondata e, quindi, il ricorso deve essere rigettato.

11. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico della parte ricorrente nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila), oltre agli accessori come per legge se dovuti, da corrispondere, nell'importo di euro 1.000,00 (mille) ciascuno, all'INPS, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno.

12. Infine, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia – Comitato di Verifica delle Cause di Servizio e ne dispone, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio;

- rigetta il ricorso;

- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di difesa, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila), oltre agli accessori come per legge se dovuti, da corrispondere, nell'importo di euro 1.000,00 (mille) ciascuno, all'INPS, al Ministero dell'Economia e delle Finanze

e al Ministero dell'Interno;

- dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private siano oscurate, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, e che, a tale fine, la Segreteria della Sezione giurisdizionale applicherà la disposizione di cui all'art. 52, terzo comma, del d.lgs. n. 196/2003.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 7 luglio 2025.

Il Giudice delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 08.07.2025

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, (data della firma digitale).

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

